

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 365

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

47° anno
10 dicembre 2004

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 2096/2004 della Commissione, del 9 dicembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 2097/2004 della Commissione, dell'8 dicembre 2004, relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Francia** 3

★ **Regolamento (CE) n. 2098/2004 della Commissione, dell'8 dicembre 2004, relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Francia** 4

Regolamento (CE) n. 2099/2004 della Commissione, del 9 dicembre 2004, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere al 10 dicembre 2004 5

Regolamento (CE) n. 2100/2004 della Commissione, del 9 dicembre 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 7

Regolamento (CE) n. 2101/2004 della Commissione, del 9 dicembre 2004, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 14ª gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004 9

★ **Regolamento (CE) n. 2102/2004 della Commissione, del 9 dicembre 2004, relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno al mercato nel settore delle uova in Italia** 10

★ **Regolamento (CE) n. 2103/2004 della Commissione, del 9 dicembre 2004, relativo alla trasmissione di dati su alcune attività di pesca nelle acque occidentali e nel Mar Baltico** 12

★ **Regolamento (CE) n. 2104/2004 della Commissione, del 9 dicembre 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità** 19

2

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.


Regolamento (CE) n. 2105/2004 della Commissione, del 9 dicembre 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004	22
Regolamento (CE) n. 2106/2004 della Commissione, del 9 dicembre 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004 ...	23
★ Direttiva 2004/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 2004, che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia ⁽¹⁾	24
★ Direttiva 2004/111/CE della Commissione, del 9 dicembre 2004, che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada ⁽¹⁾	25

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

2004/844/CE:

★ Decisione della Commissione, del 9 novembre 2004, che adotta un formulario per le domande di patrocinio a spese dello Stato, in applicazione della direttiva 2002/8/CE del Consiglio intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie [notificata con il numero C(2004) 4285]	27
---	-----------



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2096/2004 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 dicembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	116,0
	204	91,5
	999	103,8
0707 00 05	052	76,3
	204	32,5
	220	122,9
	999	77,2
0709 90 70	052	111,1
	204	64,6
	999	87,9
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	50,8
	204	42,7
	382	32,3
	388	52,7
	528	36,4
	999	43,0
0805 20 10	204	61,4
	999	61,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	70,1
	204	46,4
	464	161,3
	624	93,2
	720	30,2
	999	80,2
0805 50 10	052	48,8
	528	42,4
	999	45,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	116,3
	388	150,7
	400	88,4
	404	105,6
	512	105,4
	720	65,7
	804	167,7
	999	114,3
0808 20 50	400	96,9
	720	42,0
	999	69,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2097/2004 DELLA COMMISSIONE**dell'8 dicembre 2004****relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Francia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura⁽²⁾, prevede contingenti di aringa per il 2004.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di aringa nelle acque del Mare del Nord a nord di

53° 30' N da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. La Francia ha vietato la pesca di questo stock a decorrere dal 23 ottobre 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di aringa nelle acque del Mare del Nord a nord di 53° 30' N da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 2004.

La pesca dell'aringa nelle acque del Mare del Nord a nord di 53° 30' N da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia è vietata, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 23 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2004.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1928/2004 (GU L 332 del 6.11.2004, pag. 5).

REGOLAMENTO (CE) N. 2098/2004 DELLA COMMISSIONE**dell'8 dicembre 2004****relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Francia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura⁽²⁾, prevede contingenti di aringa per il 2004.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di aringa nelle acque della zona CIEM Vb, VIaN,

Vlb da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. La Francia ha vietato la pesca di questo stock a decorrere dal 23 ottobre 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di aringa nelle acque della zona CIEM Vb, VIaN, Vlb da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 2004.

La pesca dell'aringa nelle acque della zona CIEM Vb, VIaN, Vlb da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia è vietata, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 23 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2004.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1928/2004 (GU L 332 del 6.11.2004, pag. 5).

REGOLAMENTO (CE) N. 2099/2004 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 2004****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere al 10 dicembre 2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽²⁾, prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (2) Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.
- (3) Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di

melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.

- (4) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (5) Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).

⁽³⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/1995 (GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12).

ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 10 dicembre 2004

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽¹⁾
1703 10 00 ⁽²⁾	8,50	—	0
1703 90 00 ⁽²⁾	9,77	—	0

⁽¹⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2100/2004 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 2004****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candidato è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽²⁾. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.
- (4) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

- (5) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (6) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.
- (7) L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.
- (8) Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.
- (9) In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 10 DICEMBRE 2004

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	38,87 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	39,01 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	38,87 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	39,01 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4226
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	42,26
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	42,41
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	42,41
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4226

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92%. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92%, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

REGOLAMENTO (CE) N. 2101/2004 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 2004****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 14ª gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1327/2004 della Commissione, del 19 luglio 2004, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005 ⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.
- (2) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1327/2004, un importo massimo della

restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 14ª gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1327/2004, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 45,547 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2004.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 246 del 20.7.2004, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1685/2004 (GU L 303 del 30.9.2004, pag. 21).

REGOLAMENTO (CE) N. 2102/2004 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2004

relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno al mercato nel settore delle uova in Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

n. 2771/75 e concedere un aiuto che consenta di compensare una parte delle perdite economiche causate dall'utilizzo delle uova da cova per la trasformazione in ovoprodotti o dalla loro distruzione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

Articolo 1

(1) A causa dell'insorgenza dell'influenza aviaria in alcune regioni produttrici italiane tra il dicembre 1999 e l'aprile 2000, tra l'agosto e l'ottobre 2000 e tra l'ottobre 2002 e il settembre 2003, le autorità italiane hanno decretato restrizioni veterinarie e commerciali, in particolare a norma della direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria⁽²⁾. Di conseguenza, sono stati temporaneamente vietati il trasporto e la commercializzazione delle uova da cova all'interno dell'Italia o all'interno delle zone direttamente interessate dalla epizootia.

1. L'utilizzo per la trasformazione delle uova da cova di cui al codice NC 0407 00 19 e la distruzione delle uova da cova di cui ai codici NC 0407 00 19 e 0407 00 11, effettuati tra il 17 dicembre 1999 e il 14 aprile 2000, tra il 14 agosto e il 16 ottobre 2000 e tra l'11 ottobre 2002 e il 30 settembre 2003 e decisi dalle autorità italiane a seguito delle disposizioni in materia veterinaria prese a livello nazionale in applicazione della direttiva 92/40/CEE, sono considerati un provvedimento eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75.

(2) Le restrizioni alla libera circolazione delle uova da cova, derivanti dall'applicazione delle misure veterinarie, rischiavano di perturbare seriamente il mercato delle uova da cova in Italia. Le autorità italiane hanno adottato misure di sostegno al mercato applicabili per la durata strettamente necessaria. Dette misure prevedevano la possibilità di destinare alla trasformazione in ovoprodotti le uova da cova di cui al codice NC 0407 00 19, per le quali non era più possibile l'incubazione, o la distruzione delle uova da cova di cui ai codici NC 0407 00 19 e 0407 00 11.

2. A titolo della misura di cui al paragrafo 1, è concessa una compensazione pari a:

(3) Tali misure hanno avuto un effetto positivo sul mercato delle uova da cova. Appare pertanto giustificato assimilarle a provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE)

— 0,0942 EUR/uovo da cova del codice NC 0407 00 19 utilizzato per la trasformazione, per un numero totale massimo di 770 751 unità,

— 0,1642 EUR/uovo da cova del codice NC 0407 00 19 destinato alla distruzione, per un numero totale massimo di 165 040 unità, e

— 0,5992 EUR/uovo da cova del codice NC 0407 00 11, per un numero totale massimo di 264 930 unità.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2004.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2103/2004 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 2004****relativo alla trasmissione di dati su alcune attività di pesca nelle acque occidentali e nel Mar Baltico**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

CAPO I

ACQUE OCCIDENTALI*Articolo 1***Elenco delle navi con permessi di pesca speciali**

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo per alcune zone e attività di pesca sono fissati dal regolamento (CE) n. 1415/2004 del Consiglio, del 19 luglio 2004⁽²⁾, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie, che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95⁽³⁾.

(2) Il regolamento (CE) n. 2092/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo alla dichiarazione dello sforzo di pesca per alcune zone e risorse di pesca comunitarie⁽⁴⁾, non è più conforme ai regolamenti (CE) n. 1954/2003 e n. 1415/2004 relativamente alle acque occidentali. Occorre di conseguenza ridefinire gli obblighi in materia di dichiarazione dello sforzo di pesca nelle acque occidentali.

(3) È opportuno mantenere in vigore gli obblighi esistenti in materia di dichiarazione dello sforzo di pesca per il Mar Baltico stabiliti dal regolamento (CE) n. 2092/98.

(4) In considerazione del numero e dell'importanza delle modifiche da apportare e ai fini della coerenza tra i nuovi obblighi introdotti per le acque occidentali e gli obblighi esistenti per il Mar Baltico, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2092/98.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, una versione aggiornata dell'elenco delle navi di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1954/2003, utilizzando il modello di dichiarazione previsto nell'allegato I del presente regolamento.

2. Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1954/2003 e all'articolo 19 septies del regolamento (CE) n. 2847/1993 del Consiglio⁽⁵⁾, le modifiche dei dati che figurano nell'allegato I sono notificate giornalmente alla Commissione mediante l'invio dell'intero allegato I aggiornato al momento della concessione o della revoca di un permesso di pesca speciale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1954/2003.

*Articolo 2***Sforzo di pesca**

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, prima del 15 di ogni mese e utilizzando il modello di dichiarazione che figura nell'allegato II del presente regolamento, i dati aggregati relativi allo sforzo di pesca esercitato nel corso del mese precedente dalle navi di cui all'articolo 1.

2. Ai fini della prima dichiarazione dello sforzo di pesca, l'inizio del periodo di riferimento per l'indicazione dei dati aggregati è fissato al 1° gennaio 2004.

CAPO II

MAR BALTICO*Articolo 3***Elenco delle navi con permessi di pesca speciali**

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle navi di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 779/97, utilizzando il modello di dichiarazione che figura nell'allegato III del presente regolamento.

2. Eventuali modifiche degli elenchi delle navi vengono comunicate alla Commissione, utilizzando lo stesso modello di dichiarazione, al più tardi 4 giorni lavorativi prima che le navi entrino nella zona di pesca.

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 258 del 5.8.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 47.

⁽⁵⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1

*Articolo 4***Sforzo di pesca**

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati aggregati relativi allo sforzo di pesca di cui all'articolo 19 decies, secondo e terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 2847/93, conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI*Articolo 5***Trasferimento dei dati e accesso ai dati**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui agli articoli da 1 a 4 attraverso il sistema FIDES per lo scambio di dati relativi alla pesca (o qualsiasi altro sistema adottato in futuro dalla Commissione).

2. La Commissione rende accessibili i dati relativi agli elenchi aggiornati delle navi attraverso il sistema FIDES (o qualsiasi altro sistema adottato in futuro dalla Commissione).

3. Per quanto riguarda l'elenco delle navi di cui all'articolo 1 e le dichiarazioni dello sforzo di pesca di cui all'articolo 2, la Commissione adegua il suddetto sistema FIDES entro il 1° luglio 2005.

Sino a tale data, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui agli articoli 1 e 2 mediante fogli elettronici, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.

*Articolo 6***Abrogazione**

1. Il regolamento (CE) n. 2092/98 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 7***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2004.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

ALLEGATO I

ELENCO DELLE NAVI CON PERMESSI DI PESCA SPECIALI — ACQUE OCCIDENTALI

Modello di dichiarazione

Paese	Specie	CFR	Marcatura esterna	CIEM V-VI	CIEM VII	CIEM VIII	CIEM IX	CIEM X	COPACE 34.1.1	COPACE 34.1.2	COPACE 34.2.0	Zone biologicamente sensibili [art. 6, Reg. (CE) 1954/2003]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)

Formato dei dati

Nome della zona	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento (*) S(inistra)/D(estra)	Definizioni e osservazioni
(1) Paese	3	—	Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002. Si tratta sempre del paese dichiarante.
(2) Specie	1	—	Una delle specie bersaglio di cui al regolamento (CE) n. 1954/2003, utilizzando uno dei seguenti codici: D: Specie demersali, escluse quelle contemplate dal regolamento (CEE) n. 2347/2002 S: Cappesante C: Granciporri e granseole
(3) CFR	12	—	(Community Fleet Register Number). Numero unico di identificazione di una nave. Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.
(4) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87.
(5) Zona	1	—	Indicare se la nave dispone di un permesso di pesca speciale per la zona in questione definito all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1954/2003. S (Si)/ N (No)

(*) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi

ALLEGATO II

SFORZO DI PESCA — ACQUE OCCIDENTALI

Modello di dichiarazione

Paese	Specie	Zona	Anno	Mese	Dichiarazione ^(a)	Dichiarazione globale	Assegnazione annuale ^(b)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

^(a) e ^(b): fino al 1° luglio 2005 unicamente, dati da trasmettere mediante fogli elettronici, come indicato all'articolo 5 del presente regolamento. Dopo il 1° luglio 2005, questi dati saranno trasmessi tramite il sistema FIDES per lo scambio di dati relativi alla pesca.

Formato dei dati

Nome della zona	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento (*) S(inistra)/D(estra)	Definizioni e osservazioni
(1) Paese	3	—	Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 Si tratta sempre del paese dichiarante
(2) Specie	1	—	Una delle specie bersaglio di cui al regolamento (CE) n. 1954/2003, utilizzando uno dei seguenti codici: D: Specie demersali, escluse quelle contemplate dal regolamento (CEE) n. 2347/2002 S: Cappelante C: Granciporri e granseole
(3) Zona	12	S	Una delle zone bersaglio di cui al regolamento (CE) n. 1954/2003, utilizzando uno dei seguenti codici: CIEM V-VI, CIEM VII, CIEM VIII, CIEM IX, CIEM X, COPACE 34.1.1, COPACE 34.1.2, COPACE 34.2.0, e ZBS (zona biologicamente sensibile ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1954/2003
(4) Anno	4	—	Anno del mese (5) al quale si riferisce la dichiarazione
(5) Mese	2	—	Mese al quale si riferisce la dichiarazione dello sforzo di pesca (due cifre comprese tra 1 e 12)
(6) Dichiarazione	13	D	Dichiarazione dello sforzo di pesca, conformemente all'articolo 3 e all'allegato I, nota a pie' di pagina n. 1, del regolamento (CE) n. 1415/2004, per il mese indicato al punto (5)
(7) Dichiarazione globale	13	D	Livello globale dello sforzo di pesca, conformemente all'articolo 3 e all'allegato I, nota a pie' di pagina n. 1, del regolamento (CE) n. 1415/2004, per l'anno indicato al punto (4), tra il 1° gennaio e la fine del mese indicato al punto (5)
(8) Assegnazione annuale	13	D	Livello massimo dello sforzo di pesca annuo per la specie di cui al punto (2) e la zona di cui al punto (3) definite negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1415/2004

(*) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

ALLEGATO III

ELENCO DELLE NAVI PER ATTIVITÀ DI PESCA — MAR BALTICO

Definizione dei dati da comunicare e descrizione di una registrazione

Nome della zona	Larghezza	Allinea- mento	Definizioni e osservazioni
Indicatore di aggiornamento	3	—	Codice che identifica il tipo di dichiarazione (cfr. tabella 1)
Organismo dichiarante	3	—	Stato membro (codice Alpha-3 ISO) che effettua la dichiarazione.
Attività di pesca	5	S	Codice dell'attività di pesca (cfr. tabella 2) composto da tre elementi: — tipo di attrezzo (cfr. tabella 3): due caratteri — tipo di specie bersaglio (cfr. tabella 4): un carattere — codice di zona CIEM, due caratteri: Sottodivisioni 22-32 = zona n. 5 Sottodivisioni 30-31 = zona n. 51
CFR (Numero interno)	12	S	(Community Fleet Register Number). Numero unico di identificazione di una nave. Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra
Nome della nave	40	S	
Data dell'evento	8	—	Data (AAAAMMGG) in cui si è verificato l'evento

Tabella 1

Codici dell'indicatore di aggiornamento

Aggiunta di una nave all'elenco	ADD
Soppressione di una nave dall'elenco	SUP
Cancellazione di una dichiarazione inesatta	CAN

Tabella 2

Codici delle attività di pesca nel Mar Baltico — Regolamento (CE) n. 779/97

Attrezzi da pesca	Specie bersaglio	Zone di sforzo	Codice
Attrezzi mobili	Specie demersali	Sottodivisioni 22-32	TGD5
Attrezzi fissi e reti da posta derivanti	Specie demersali	Sottodivisioni 22-32	DGD5
Tutti gli attrezzi	Specie pelagiche (aringa, spratto)	Sottodivisioni 22-32	AGH5
		di cui: Sottodivisioni 30-31	AGH51
Tutti gli attrezzi	Salmone, trota di mare e pesci di acque dolci	Sottodivisioni 22-32	AGS5

Tabella 3

Codici dei gruppi di attrezzi da pesca per tipo di pesca

Tipo di attrezzo	Codice
Attrezzi mobili	TG
Attrezzi fissi e reti da posta derivanti	DG
Tutti gli attrezzi	AG

Tabella 4

Codici delle specie o gruppi di specie bersaglio

Specie	Codice
Specie demersali	D
Specie pelagiche	P
Specie pelagiche (aringa e spratto)	H
Salmone, trota di mare e pesci di acque dolci	S

ALLEGATO IV

SFORZO DI PESCA — MAR BALTICO

Definizione dei dati da comunicare e descrizione di una registrazione

Dichiarazioni aggregate per attività di pesca

Nome della zona	Larghezza	Allinea- mento	Definizioni e osservazioni
Indicatore di aggiornamento	3	—	Codice che identifica il tipo di dichiarazione (cfr. tabella 1).
Organismo dichiarante	3	—	Stato membro (codice Alpha-3 ISO) che effettua la dichiarazione.
Attività di pesca	5	S	Codice dell'attività di pesca (cfr. tabella 2) in cui si è svolta l'attività di pesca.
Anno di osservazione	4	—	Anno (AAAA) durante il quale la nave viene osservata.
Primo mese	2	—	Primo mese (MM) del periodo di osservazione.
Ultimo mese	2	—	Ultimo mese (MM) del periodo di osservazione.
Sforzo/Potenza	14	D	Numero (intero) di kW moltiplicato per il numero (intero) di giorni di mare nella zona, per esprimere lo sforzo di pesca esercitato durante il periodo di osservazione (*).
Zona di riempimento	14	—	

(*) Calcolato come $\sum_{i=1,n} a_i P_i$ dove n è il numero di navi nella zona, a_i è il numero di giorni trascorsi in mare dalla nave nella zona durante il periodo di osservazione e P_i è la potenza media della nave nella zona durante il periodo di osservazione.

Tabella 1

Codici dell'indicatore di aggiornamento

Dichiarazione per attività di pesca	FIS
Suppressione della dichiarazione per attività di pesca	DFI

Tabella 2

Codici delle attività di pesca nel Mar Baltico — Regolamento (CE) n. 779/97

Attrezzi da pesca	Specie bersaglio	Zone di sforzo	Codice
Attrezzi mobili	Specie demersali	Sottodivisioni 22-32	TGD5
Attrezzi fissi e reti da posta derivanti	Specie demersali	Sottodivisioni 22-32	DGD5
Tutti gli attrezzi	Specie pelagiche (aringa, spratto)	Sottodivisioni 22-32	AGH5
		di cui: Sottodivisioni 30-31	AGH51
Tutti gli attrezzi	Salmone, trota di mare e pesci di acque dolci	Sottodivisioni 22-32	AGS5

REGOLAMENTO (CE) N. 2104/2004 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2004

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,visto il regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 639/2004 prevede, per la gestione delle flotte pescherecce delle regioni ultraperiferiche della Comunità, alcune deroghe di durata limitata al 31 dicembre 2006. Tali deroghe riguardano il piano di entrata/uscita all'interno della flotta peschereccia, di cui al regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, nonché gli aiuti al rinnovo e all'ammodernamento della flotta, di cui al regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio⁽³⁾.

(2) Il regolamento (CE) n. 639/2004 stabilisce che i livelli specifici di riferimento per ogni segmento di flotta delle regioni ultraperiferiche della Francia e del Portogallo siano gli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali IV («POP IV») alla fine del 2002.

(3) Per le isole Canarie i livelli specifici di riferimento devono essere determinati conformemente alla procedura adottata per la determinazione degli obiettivi nell'ambito dei POP IV, pur tenendo conto dei limiti delle possibilità di pesca a disposizione delle flotte interessate. A tale scopo

il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha emesso il proprio parere nel suo resoconto della sessione di marzo-aprile 2004 sulle possibilità di pesca delle flotte registrate nelle isole Canarie. La Spagna e la Commissione, inoltre, hanno esaminato le possibilità di pesca delle flotte registrate nelle isole Canarie ed operanti nel quadro di accordi bilaterali e multilaterali. Secondo la Commissione, dall'esame dei suddetti esami e relazioni non si può desumere che esista una possibilità di espansione delle flotte attualmente registrate nelle isole Canarie.

(4) Gli Stati membri debbono rendere conto dell'evoluzione delle flotte registrate nelle regioni ultraperiferiche nella relazione annuale prevista dal regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione, del 12 agosto 2003, che stabilisce le modalità d'applicazione della politica comunitaria per la flotta, di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio⁽⁴⁾.

(5) La Commissione ha tenuto conto della sua dichiarazione in margine al Consiglio del 30 marzo 2004⁽⁵⁾ relativa alle disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004, segnatamente per quanto riguarda la segmentazione più appropriata in funzione dei tipi di pesca, i pareri scientifici sulla situazione degli stock interessati e la parità di trattamento delle flotte che sfruttano gli stessi stock.

(6) Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Livelli specifici di riferimento

I livelli specifici di riferimento per le flotte registrate nelle regioni ultraperiferiche della Francia, del Portogallo e della Spagna sono definiti in allegato per ciascun segmento di flotta.

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 337 del 31.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1421/2004 (GU L 260 del 6.8.2004, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 204 del 13.8.2003, pag. 21. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 916/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 81).

⁽⁵⁾ Documento del Consiglio n. 7520/04 ADD1 del 19 marzo 2004.

Detti livelli specifici di riferimento sono i livelli massimi di capacità, espressi in termini di stazza (GT) e di potenza (kW), che gli Stati membri sono autorizzati ad accettare attraverso le entrate nella flotta in deroga al disposto dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 2

Sorveglianza dei livelli specifici di riferimento

Per ciascun segmento di cui all'articolo 1, il livello di riferimento, in termini di stazza e di potenza, in qualsiasi data successiva al 31 dicembre 2002, è pari al livello di riferimento quale è stato fissato in allegato per questo segmento dal quale vanno detratte, rispettivamente, la stazza e la potenza dei pescherecci del suddetto segmento che sono usciti dalla flotta successivamente al 31 dicembre 2002 grazie ad un aiuto pubblico.

Articolo 3

Consolidamento dei livelli di riferimento

Al 31 dicembre 2006 la Commissione calcola, per ciascuno Stato membro, la somma delle capacità in termini di GT e di kW delle flotte registrate nelle regioni ultraperiferiche e delle entrate in tali flotte, decise in base alle disposizioni dell'articolo

2 del regolamento (CE) n. 639/2004 che non sono registrate a tale data.

Questa somma si aggiunge ai livelli di riferimento della flotta metropolitana. A decorrere dal 1° gennaio 2007 il risultato così ottenuto corrisponderà ai livelli di riferimento della flotta dello Stato membro.

Articolo 4

Contributo alle relazioni annuali

Nella relazione annuale prevista dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1438/2003, gli Stati membri interessati rendono conto dell'evoluzione delle flotte registrate nelle regioni ultraperiferiche.

Le informazioni relative all'anno 2003 sono incluse nella relazione annuale per il 2004.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2004.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

ALLEGATO

Livelli specifici di riferimento per le flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Francia, del Portogallo e della Spagna

Spagna			
Segmento di flotta	Codice del segmento	GT	kW
Isole Canarie. Lunghezza < 12 m. Acque UE	CA1	2 878	23 202
Isole Canarie. Lunghezza > 12 m. Acque UE	CA2	4 779	16 055
Isole Canarie. Lunghezza > 12 m. Acque internazionali e di paesi terzi	CA3	51 167	90 680
Totale		58 824	129 937

Francia			
Segmento di flotta	Codice del segmento	GT	kW
Riunione. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m	4FC	1 050	14 000
Riunione. Specie pelagiche. Lunghezza > 12 m	4FD	9 705	24 610
Guyana. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m	4FF	400	5 250
Guyana. Natanti adibiti alla pesca del gamberetto	4FG	6 526	19 726
Guyana. Specie pelagiche. Navi per la pesca d'altura	4FH	3 500	5 000
Martinica. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m	4FJ	2 800	65 500
Martinica. Specie pelagiche. Lunghezza > 12 m	4FK	1 000	3 000
Guadalupa. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m	4FL	4 100	105 000
Guadalupa. Specie pelagiche. Lunghezza > 12 m	4FM	500	1 750
Totale		29 581	243 836

Portogallo			
Segmento di flotta	Codice del segmento	GT	kW
Madeira. Specie demersali. Lunghezza < 12 m	4K6	680	4 574
Madeira. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza > 12 m	4K7	5 354	17 414
Madeira. Specie pelagiche. Sciabica. Lunghezza > 12 m	4K8	253	1 170
Azzorre. Specie demersali. Lunghezza < 12 m	4K9	2 721	20 815
Azzorre. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza > 12 m	4KA	14 246	36 846
Totale		23 254	80 819

REGOLAMENTO (CE) N. 2105/2004 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 2004****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1757/2004 della Commissione⁽²⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo

conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate il 3 al 9 dicembre 2004 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 17,99 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 313 del 12.10.2004, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

REGOLAMENTO (CE) N. 2106/2004 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 2004****che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1565/2004 della Commissione, del 3 settembre 2004, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'avena in Finlandia e in Svezia per la campagna 2004/2005⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere

esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, della Norvegia, della Romania e della Svizzera, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1565/2004.

- (2) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, è opportuno fissare una restituzione massima.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 3 al 9 dicembre 2004, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 30,25 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

⁽³⁾ GU L 285 del 4.9.2004, pag. 3.

DIRETTIVA 2004/110/CE DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 2004****che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato alla direttiva 96/49/CE rimanda al regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID), in vigore a decorrere dal 1° luglio 2003.
- (2) Il RID è aggiornato con cadenza biennale. Il prossimo aggiornamento si applicherà quindi a decorrere dal 1° gennaio 2005, con un periodo transitorio fino al 30 giugno 2005.
- (3) È pertanto necessario modificare l'allegato alla direttiva 96/49/CE.
- (4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose di cui all'articolo 9 della direttiva 96/49/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato alla direttiva 96/49/CE è sostituito dal testo seguente:

«Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID) di cui all'allegato I dell'appendice B della convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), in vigore a decorrere dal 1° gennaio

2005, fermo restando che le espressioni "parte contraente" e "gli Stati o le ferrovie" sono sostituiti da "Stato membro".

Le versioni nelle lingue ufficiali della Comunità saranno pubblicate non appena sarà disponibile in tali lingue il testo delle modifiche della versione 2005 del RID.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2004.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/89/CE della Commissione (GU L 293 del 16.9.2004, pag. 14).

DIRETTIVA 2004/111/CE DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 2004****che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

1) L'allegato A è sostituito dal testo seguente:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

«Disposizioni dell'allegato A all'accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005, fermo restando che l'espressione "parte contraente" è sostituita da "Stato membro".

vista la direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

NB: Il testo delle modifiche della versione del 2005 dell'allegato A all'ADR sarà pubblicato in tutte le lingue ufficiali della Comunità appena sarà disponibile.»

considerando quanto segue:

2) L'allegato B è sostituito dal testo seguente:

(1) Gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE menzionano gli allegati A e B dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada, comunemente noto come ADR, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2003.

«Disposizioni dell'allegato B all'accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005, fermo restando che l'espressione "parte contraente" è sostituita da "Stato membro".

(2) L'ADR è aggiornato con cadenza biennale e quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2005, sarà in vigore una versione modificata che prevede un periodo transitorio fino al 30 giugno 2005.

NB: Il testo delle modifiche della versione del 2005 dell'allegato B all'ADR sarà pubblicato in tutte le lingue ufficiali della Comunità appena sarà disponibile.»

(3) Risulta quindi necessario modificare gli allegati A e B alla direttiva 94/55/CE.

Articolo 2

(4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose di cui all'articolo 9 della direttiva 94/55/CE,

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati A e B alla direttiva 94/55/CE sono modificati come segue:

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/28/CE della Commissione (GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 45).

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2004.

Per la Commissione
Jacques BARROT
Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2004

che adotta un formulario per le domande di patrocinio a spese dello Stato, in applicazione della direttiva 2002/8/CE del Consiglio intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie

[notificata con il numero C(2004) 4285]

(2004/844/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

previa consultazione del comitato consultivo istituito dall'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/8/CE,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/8/CE prevede che la Commissione appronti un formulario uniforme per le domande di patrocinio a spese dello Stato e per la loro trasmissione.
- (2) Il formulario uniforme per la trasmissione delle domande di patrocinio a spese dello Stato tra le autorità giudiziarie degli Stati membri è stato istituito con decisione della Commissione C(2003) 1829⁽²⁾.
- (3) Il formulario uniforme per le domande di patrocinio a spese dello Stato in quanto tale deve essere approntato entro il 30 novembre 2004, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/8/CE.

Detto formulario è pertanto adottato con la presente decisione.

- (4) La Danimarca, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non ha partecipato all'adozione della direttiva 2003/8/CE e non è pertanto vincolata dalla stessa né soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il formulario uniforme per la presentazione delle domande di patrocinio a spese dello Stato ai sensi della direttiva 2003/8/CE figura in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2004.

Per la Commissione

António VITORINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41.

⁽²⁾ Decisione non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
IN UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA**

ISTRUZIONI

1. Prima di compilare il formulario, si prega di leggere attentamente queste istruzioni.
2. Tutte le informazioni richieste nel presente formulario devono essere fornite.
3. Qualunque informazione imprecisa, inaccurata o incompleta può ritardare il trattamento della domanda.
4. Includere informazioni false o incomplete nella presente domanda può avere conseguenze negative dal punto di vista giuridico, ad esempio la domanda di patrocinio a spese dello Stato può essere respinta oppure si potrebbe andare incontro ad imputazioni penali.
5. Si prega di allegare tutti i documenti a sostegno della domanda.
6. Si prega di notare che la presente domanda non pregiudica i termini da osservare per intraprendere un procedimento giudiziario o per proporre appello.
7. Si prega di apporre data e firma e di spedire il formulario debitamente compilato alla competente autorità secondo le modalità sotto indicate:

- 7.a. Il richiedente può scegliere di inviare la domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è domiciliato o dimora abitualmente (autorità di trasmissione); quest'ultima trasmetterà la domanda all'autorità competente dello Stato membro interessato. Se si decide di procedere in questo modo, si prega di indicare:

Nome dell'autorità competente nello Stato membro di residenza del richiedente:

.....

Indirizzo:

.....

Telefono/Fax/Posta elettronica:

.....

- 7.b. Il richiedente può scegliere di inviare la domanda direttamente all'autorità competente di un altro Stato membro, se sa quale autorità sia competente. Se si decide di procedere in questo modo, si prega di indicare:

Nome dell'autorità:

.....

Indirizzo:

.....

Telefono/Fax/Posta elettronica:

.....

Il richiedente è in grado di comprendere la lingua ufficiale oppure una delle lingue ufficiali di questo paese?

SÌ NO

In caso contrario, in quali lingue è possibile comunicare con il richiedente per le questioni connesse al patrocinio a spese dello Stato?

.....

.....

A. Dati della persona che presenta la domanda di patrocinio a spese dello Stato (richiedente):

A.1. Sesso: Maschio Femmina

Nome e cognome (oppure, se del caso, nome commerciale):.....
.....
.....

Data e luogo di nascita:

Nazionalità:

Numero documento d'identità:

Indirizzo:.....
.....

Telefono:.....

Fax:

Posta elettronica:

A.2. Se del caso, dati della persona che rappresenta il richiedente se questi è minore o incapace:

Nome e cognome:.....
.....

Indirizzo:

.....

Telefono:.....

Fax:

Posta elettronica:

A.3. Se del caso, dati del rappresentante legale del richiedente (avvocato, mandatario...):

nello Stato membro di residenza del richiedente:

Nome e cognome:.....

Indirizzo:.....
.....

Telefono:

Fax:

Posta elettronica:

nello Stato membro dove il patrocinio a spese dello Stato deve essere concesso:

Nome e cognome:

Indirizzo:

.....

Telefono:

Fax:

Posta elettronica:

B. Informazioni concernenti la controversia per la quale è richiesto il patrocinio a spese dello Stato:

Si prega di allegare copia di qualunque documentazione giustificativa.

B.1. Natura della controversia (ad esempio, divorzio, affidamento dei figli, lavoro, attività commerciale, consumatori):

.....

.....

.....

B.2. Valore della controversia se l'oggetto della stessa può essere valutato economicamente. Si prega di specificare la valuta:

.....

B.3. Descrizione delle circostanze della controversia, compresi il luogo e la data dei fatti di causa e gli elementi di prova (ad esempio, testimonianze):

.....

.....

C. Dati del procedimento:

Si prega di allegare copia di qualunque documentazione giustificativa.

C.1. Il richiedente è l'attore (ricorrente) o convenuto (resistente)?

.....

Descrizione del ricorso presentato (se attore) o del ricorso che è stato proposto contro di Lei (se convenuto):

.....

.....

.....

Nome e recapito della controparte:

.....

.....

C.2. Ragioni particolari, se ve ne sono, per richiedere il trattamento urgente della presente domanda, ad esempio scadenza dei termini per intraprendere l'azione legale:

.....
.....

C.3. Si richiede un patrocinio totale o parziale?

Nel caso si richieda unicamente un patrocinio parziale, si prega di specificare cosa esso dovrebbe riguardare:

.....
.....

C.4. Si prega di specificare se il patrocinio è richiesto per ottenere:

- una consulenza legale nella fase precontenziosa
- assistenza (consulenza e/o rappresentanza legale) nell'ambito di procedimenti stragiudiziali
- assistenza (consulenza e/o rappresentanza legale) nell'ambito di possibili procedimenti giudiziari
- assistenza (consulenza e/o rappresentanza legale) nell'ambito di procedimenti giudiziari in corso. In tal caso indicare:

— Numero di ruolo:

— Date delle udienze:

— Denominazione dell'autorità giudiziaria:

.....

— Indirizzo dell'autorità giudiziaria:

.....

- assistenza (consulenza e/o rappresentanza legale) nell'ambito di procedimenti giudiziari relativi ad una decisione già resa da un'autorità giudiziaria. In tal caso indicare:

— Denominazione e indirizzo dell'autorità giudiziaria:

.....

— Data della decisione:

.....

— Natura della contro- Appello contro la decisione
versia:

Esecuzione della decisione

C.5. Si prega di specificare quali sono i costi aggiuntivi previsti a causa della natura transfrontaliera della controversia (ad esempio, traduzioni o viaggi):

.....
.....
.....

C.6. Possiede qualche tipo di assicurazione o altri diritti ed agevolazioni che possano coprire le spese legali in tutto o in parte? Se sì, si prega di fornire i dettagli:

.....
.....
.....

D. Situazione familiare:

Quante persone vivono nella Sua casa?

.....

Si prega di specificare il tipo di rapporto che esse hanno con Lei (il richiedente):

Nome e cognome	Rapporto con il richiedente	Data di nascita (se figlio)	Questa persona è economicamente dipendente dal richiedente?	Il richiedente è economicamente dipendente da questa persona?
			si/no	si/no

Vi sono persone economicamente dipendenti da Lei che non vivono nella Sua casa? Se sì, specificare:

Nome e cognome	Rapporto con il richiedente	Data di nascita (se figlio)

Vi sono persone da cui Lei è economicamente dipendente che non vivono nella Sua casa?

Se sì, specificare:

Nome e cognome	Rapporto con il richiedente

E. Informazioni finanziarie:

Si prega di fornire tutte le informazioni su di Lei (I), sul Suo coniuge o convivente (II), sulle persone economicamente dipendenti da Lei e residenti con Lei (III) o sulle persone da cui Lei è economicamente dipendente e che risiedono con Lei (IV).

Nel caso Lei riceva contributi finanziari diversi dal mantenimento da una persona da cui Lei è economicamente dipendente e con la quale Lei non risiede, specifichi tali introiti sotto «altri redditi» in E.1.

Nel caso Lei versi contributi finanziari diversi dal mantenimento ad una persona economicamente dipendente che non risiede con Lei, specifichi tali versamenti sotto «altre spese» in E.3.

Occorre produrre prove documentali, ad esempio denuncia dei redditi, certificato attestante il diritto a prestazioni pubbliche, ecc.

Nel fornire le informazioni di cui alle tabelle sottostanti, si prega di specificare la valuta in cui sono espressi gli importi.

E.1. Dati relativi al reddito medio mensile	I. Richiedente	II. Coniuge o convivente	III. Persone a carico	IV. Persone che mantengono il richiedente
— redditi da lavoro:				
— profitti da attività commerciali:				
— pensioni:				
— assegni di mantenimento:				
— prestazioni pubbliche:				
si prega di indicare:				
1. assegni familiari e sussidi di alloggio:				
2. assegni di disoccupazione e della sicurezza sociale:				
— redditi da capitale (beni mobili, proprietà immobiliari):				
— altri redditi:				
In totale:				

E.2. Valore delle proprietà	I. Richiedente	II. Coniuge o convivente	III. Persone a carico	IV. Persone che mantengono il richiedente
— proprietà immobiliare utilizzata come residenza permanente:				
— altre proprietà immobiliari:				
— terreni:				
— risparmi:				
— azioni:				
— motoveicoli:				
— altri beni:				
In totale:				

E.3. Spese mensili	I. Richiedente	II. Coniuge o convivente	III. Persone a carico	IV. Persone che mantengono il richiedente
— imposta sul reddito:				
— sicurezza sociale contributi:				
— tasse al governo locale:				
— mutuo ipotecario:				
— canoni di locazione e altre spese per la casa:				
— tasse scolastiche:				
— spese per la cura dei figli:				
— pagamento di debiti:				
— rimborso dei prestiti:				
— assegno di mantenimento versato a terzi in forza di un obbligo giuridico:				
— altre spese:				
In totale:				

Dichiaro che le informazioni fornite sono veritiere e complete e mi impegno a dichiarare senza ritardo all'autorità che esamina la mia domanda qualunque cambiamento della mia situazione finanziaria.

Data (luogo e ora):

Firma:

.....

.....